Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 settembre 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 25 luglio 1958 registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1958 registro n. 38 Aeronautica, foglio n. 312

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate con regio decreto 31 ottobre 1942:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BANDIERA DEL 52° STORMO — Reduce dal fronte di guerra dove aveva guadagnato titolo ed onore, con impeto pari alla sua reputazione si gettava nella battaglia per il forzamento del Nipro, imponendo dovunque all'avversario la superiorità della sua bravura tecnica e l'ardente audacia delle sua armi e dei suoi equipaggi Addossandosi con entusiastica generosità e spavalda sagacia compiti e rischi del più alto impegno e sacrificio, contribuiva, anche con azioni di caccia libera e mitragliamento al suolo, alla tutela del fronte delle operazioni, trionfando in ogni difficoltà e pericolo pur nelle avverse condizioni climatiche di un inverno eccezionalmente ostile, riaffermando con superba valentia, rispetto a scelte unità alleate, il prestigio dell'Ala Italia. — Fronte russo, agosto 1941-maggio 1942

LABARO 61° GRUPPO OSSERVAZIONE AEREA — Fedele alla virtù di audacia e spirito di ardimento e sacrificio dei pionieri dell'ala da ricognizione, durante dieci mesi di missioni di guerra effettuate nelle più difficili condizioni di clima, di ambiente e di mezzi, dava testimonianza della solida omogeneità tecnica e della generosa bravura dei suoi instancabili equipaggi. Monito e sfida per l'avversario, il rombo dei suoi motori ha vibrato ovunque vittoriosamente nei cieli delle battaglie dilagando dal Nipro al Donez con la supremazia della perizia e della temerità fino sulle basi più occulte ed insidiose dell'aviazione bolscevica ed assicurando ai combattenti di terra anche nelle più avverse situazioni di un aspro inverno contributo efficace e fecondo per forza di sentimenti e di abilità di azione — Fronte russo, agosto 1941-maggio 1942.

(4633)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera di designazione dell'Avvocatura generale dello Stato n. 2960 del 23 maggio 1958;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Con decorrenza 9 giugno 1958 l'avv. Mario Scappucci — sostituto avvocato generale dello Stato — è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 1, punto *e*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione dell'avv. Luigi Longo che cessa dalla carica con la stessa data perchè collocato in quiescenza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1958
Registro n. 27 bilancio Trasporti, foglio n. 65 — BARNABA

(4676)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1958.

Costituzione della Commissione per l'applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, sull'esportazione del vermut e degli altri vini aromatizzati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcoolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, sopracitato, con il quale viene data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dell'industria e commercio, delle finanze e del commercio con l'estero, di consentire la preparazione di vini aromatizzati, compresi i marsala speciali, destinati alla esportazione, in difformità delle norme vigenti per il mercato interno;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari esigenze dell'esportazione, di affidare ad una Commissione il compito di formulare proposte ai fini dell'esercizio di detta facoltà;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

E' costituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione con il compito di proporre — in relazione al regime doganale e fiscale dei singoli Paesi importatori — i limiti minimi della gradazione alcoolica e zuccherina, diversi da quelli stabiliti per il mercato interno, entro i quali può essere consentita l'esportazione nei Paesi medesimi dei vini aromatizzati, compresi i marsala speciali.

La Commissione è composta come appresso:

Presidente:

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura.

Membri:

Verginelli prof. Cataldo, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura;

Migliorini dott. Ubaldo, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura;

Barile dott. Giuseppe, ispettore generale chimico del Ministero delle finanze;

Amendola prof. Nicola, direttore di divisione del Ministero delle finanze;

Salluzzo dott. Rosario, direttore di divisione del Ministero del commercio con l'estero;

La Rosa dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero dell'industria e del commercio;

Barocas dott. Silvio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Segretario:

Lo Cascio dott. Simone, consigliere di 3ª classe R. A. del Ministero dell'agricoltura.

I lavori della Commissione saranno portati a termine entro l'esercizio 1958 59.

Ai componenti della Commissione compete il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, e la relativa spesa graverà sul capitolo 27 dell'esercizio 1957 58 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1958-59.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1958
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 273 — PALADINI

(4663)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1958.

Applicazione di un contrassegno sugli attrezzi da pesca nelle provincie di Como e Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 53 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, che disciplinano la costituzione e l'attività dei Consorzi per la tutela della pesca;

Visto l'art. 59 del citato testo unico modificato dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Viste le richieste avanzate dal Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio, su conforme parere della propria Consulta, relative:

a) ai contrassegni da applicare sugli attrezzi da pesca adoperati nelle acque comprese nella circoscrizione dell'Ente;

b) ai diritti da percepire per tale servizio;

Sentito lo Stabilimento ittiologico di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Gli attrezzi, di cui al successivo art. 2, da usare per la pesca nelle acque della giurisdizione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio, debbono essere muniti di uno speciale contrassegno che attesti la conformità dei medesimi alle disposizioni vigenti. Tale contrassegno, costituito da un disco di piombo con impressa, da un lato, la denominazione del Consorzio e, dall'altro, l'anno cui il contrassegno si riferisce, è valido per la durata della rete.

Art. 2.

L'applicazione del contrassegno viene effettuata a cura del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio, il quale è autorizzato a riscuotere, per tale servizio, uno speciale diritto, nella misura indicata a fianco di ciascun attrezzo sottoelencato:

Attrezzo		
Acquedo	L.	1.200
Reciaia	»	700
Linaio	»	700
Cassetto	»	700
Bottera	»	500
Bighezza	»	500
Rete da cinta per legnaio	»	300
Sacco per anguilla	»	300
Rete per gueglia	»	150
Rete da cinta per canneto	»	100
Traccia	»	100
Tremaglio per trota (fino a ml. 25)	»	100
Tremaglio per tutti i pesci (fino a ml. 25)	»	100
Tremaglio per pesce persico (da ml. 25 a ml. 40)	»	120
Tremaglio per agone (oltre i ml. 40)	»	200
Quadrato	»	50
Alborale	»	50
Tremaglino	»	50
Rete per triotti	»	50
Oltana per trota, Oltana per coregone, Oltana per tinca, Peseghera, Pendente, Rozzuolo (da ml. 20 a ml. 40)	»	40
(da ml. 40 a ml. 60)	»	50
(da ml. 60 a ml. 120)	»	100
Bertovello per gueglia	»	50
Bertovello per rete da cinta legnaio	»	30
Bertovello per rete da cinta canneto	»	30
Bertovello per tinca	»	10
Bertovello per pesce persico	»	10
Bertovello per alborella	»	10

Art. 3.

L'uso degli attrezzi di cui al precedente art. 2 sprovvisti del prescritto contrassegno, è punito con la pena pecuniaria, da L. 400 a L. 4000, ai sensi dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1958

p. *Il Ministro*: VETRONE

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1958.

Delega al Rappresentante del Governo nella Regione sarda per l'esercizio delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di concessione di licenze per la produzione e l'imbottigliamento del vermut e degli altri vini aromatizzati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti Presidenziali 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1953, concernente la delega al Rappresentante del Governo nella Regione sarda dell'esercizio delle attribuzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, con il quale viene stabilito che la produzione e l'imbottigliamento a scopo di vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che ne abbiano avuta licenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1957, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 138, recante norme per la concessione delle licenze di produzione e di imbottigliamento del vermut e degli altri vini aromatizzati e per la vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei detti prodotti;

Considerata l'opportunità di integrare la delega conferita con decreto Ministeriale 17 giugno 1953 al Rappresentante del Governo nella Regione sarda per l'esercizio delle attribuzioni di competenza del Ministero dell'agricoltura in materia di concessione delle licenze per la produzione e l'imbottigliamento del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Decreta:

Art. 1.

E' delegato al Rappresentante del Governo nella Regione sarda l'esercizio delle attribuzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di concessione di licenze per la produzione e l'imbottigliamento o per l'imbottigliamento del vermut e degli altri vini aromatizzati, previste dall'art. 10 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e relative norme di attuazione contenute nel decreto Ministeriale 1° luglio 1957.

Art. 2.

Le licenze di cui al precedente articolo sono concesse, nell'ambito della Sardegna, con decreto emesso dal suddetto Rappresentante del Governo, di concerto con gli Organi periferici del Ministero delle finanze e del Ministero dell'industria e commercio, e, per essi, rispettivamente, l'Intendente di finanza di Cagliari ed il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di Cagliari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1958

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1958
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 224 — PALADINI

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1958.

Segni caratteristici delle cartelle al portatore dei Consolidati 3,50 % - 1902 e 1906.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, concernente i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del Consolidato 3,50 % - 1906;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1239, concernente i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del Consolidato 3,50 % - 1902;

Considerato che per i due consolidati predetti esistono già i titoli al portatore del capitale nominale di lire diecimila e ventimila;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore dei Consolidati 3,50 % creati con le leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 29 giugno 1906, n. 262, dei tagli da lire 5000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000 di capitale nominale, istituiti con la legge 18 marzo 1958, n. 241, per la rispettiva rendita di lire 175, 1750, 3500, 17.500 e 35.000, da rilasciare per

operazioni ordinarie fino al 30 giugno 1965, hanno gli stessi segni caratteristici di quelle degli altri tagli degli stessi Prestiti fissati, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1239, e 10 ottobre 1955, n. 1047, salvo le varianti appresso indicate.

Art. 2.

La carta filigranata è di colore bianco per i tagli del Consolidato 3,50 % - 1902 e di colore giallino chiaro per quelli del Consolidato 3,50 % - 1906.

Art. 3.

Le cartelle del Consolidato 3,50 % - 1902 del taglio di lire 5000 di capitale nominale, recano, a traforo, in alto, sopra la leggenda « Cartella al portatore », la cifra « 175 », corrispondente alla rendita annua, mentre quelle dello stesso taglio del Consolidato 3,50 % - 1906 recano, a traforo, nell'angolo superiore destro, la cifra « 5000 » corrispondente all'importo nominale.

Le cartelle dei due prestiti dei tagli di lire 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000 non recano alcuna indicazione a traforo.

Art. 4.

Nel corpo del titolo, in basso alla leggenda « Il Direttore Generale », verso destra, è riportata quella « Il Direttore di Divisione » in luogo dell'altra « Il Capo Divisione » stampata sui tagli già in circolazione.

Art. 5.

Sul fondino del prospetto di ogni cedola, il valore della stessa è indicato in cifre, anzichè in lettere.

Art. 6.

Il corpo del titolo e le singole cedole recano, nel rovescio, a tratteggio finissimo diagonale (anzichè a tratteggio ondulato) rispettivamente la rendita annua del titolo e l'importo della cedola.

Art. 7.

A norma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1957, n. 752, le cartelle dei nuovi tagli non hanno matrici e non recano la leggenda « Debito Pubblico » esistente, nei tagli già in circolazione, lungo la lista di separazione del corpo della cartella dalla matrice.

Art. 8.

I colori delle leggende, delle cornici e delle grandi cifre indicanti i valori, nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e per ciascun taglio, come risulta dal seguente prospetto valevole sia per i titoli del Consolidato 3,50 % - 1902, che per quelli del Consolidato 3,50 % - 1906:

Cartelle di rendita	Cornici e leggende	Valore in grandi cifre
da L. 175	rosso-porpora	grigio-verdino
» 1.750	ocra	viola-malva
» 3.500	rosa	rosso-porpora
» 17.500	grigio-verdino	rosa
» 35.000	viola-malva	ocra

Art. 9.

I campioni delle cartelle descritte negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione del Ministro per il tesoro, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante. Essi recano unite 15 cedole semestrali, da quella n. 6, di scadenza 1° luglio 1958, a quella n. 20, di scadenza 1° luglio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1958
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 99. — FLAMMIA

(4754)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1958.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda in data 20 giugno 1958, con la quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, esercente il credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, esercente il credito fondiario, è autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1958.

Autorizzazione alla Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda in data 19 luglio 1958, con la quale la Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, che ha una propria Sezione autonoma di credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, che ha una propria Sezione autonoma di credito fondiario, è autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4650)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1958.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto l'art. 11 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1955, con il quale il prof. Francesco Cossiga è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna su scelta diretta del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto che il predetto prof. Cossiga ha rassegnato le dimissioni dalla carica in dipendenza dell'incompatibilità determinatasi a norma dell'art. 42, primo comma, dello statuto aziendale, a seguito della sua elezione a deputato al Parlamento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Vittorio Bozzo è nominato membro del Consiglio d'amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, in sostituzione del dimissionario prof. Francesco Cossiga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 301, il comune di Castelvetrano (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.480.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4743)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 301, il comune di Milazzo (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.880.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1956

(4732)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 273, il comune di Vita (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.687.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1708)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 261, il comune di Stienta (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.835.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 266, il comune di Seminara (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.690.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 256, il comune di Priverno (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.300.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4717)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 278, il comune di Isernia (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.470.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4736)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 276, il comune di Torre del Greco (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.180.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4709)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 262, il comune di Selva di Progno (Verona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.635.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4712)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 306, il comune di Nissoria (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.265.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4723)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « idraulica » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra convenzionata di « idraulica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4704)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinvio della « II Mostra nazionale delle trine e dei merletti » di Orvieto

Il Comitato organizzatore della « II Mostra nazionale delle trine e dei merletti » ha comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Orvieto dal 16 al 31 maggio 1959 anzichè dal 1° al 15 settembre 1958, come precedentemente programmato.

(4653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi dell'8 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,735	624,75	624,70	624,75	624,755	624,75	624,75	624,75
$ Can.	639,40	639,375	639 —	639,25	637,95	639,05	639,125	639,05	632,03	639 —
Fr. Sv. lib.	145,79	145,785	145,785	145,795	145,77	145,75	145,80	145,795	145,79	145,79
Kr. D.	89,87	89,83	89,85	89,84	89,90	89,85	89,845	89,845	89,84	89,85
Kr. N.	86,88	86,84	86,85	86,85	86,88	86,85	86,86	86,85	86,85	86,85
Kr. Sv.	120,28	120,21	120,25	120,22	120,45	120,25	120,18	120,25	120,25	120,25
Fol.	164,52	164,47	164,49	164,485	164,50	164,50	164,49	164,485	164,48	164,45
Fr. B.	12,50	12,4975	12,50	12,49875	12,4975	12,50	12,49875	12,50	12,49	12,50
Fr. Fr.	148,05	148,01	148 —	148,035	148,10	147,95	148,06	147,97	147,97	148 —
Fr. Sv. acc.	142,42	142,42	142,4375	142,43	142,45	142,45	142,44	142,457	142,57	142,42
Lst.	1737,70	1737 —	1737,10	1737 —	1736,875	1736,90	1736,875	1736,80	1736,80	1737 —
Dm. occ.	148,52	148,585	148,57	148,59	148,78	148,60	148,56	148,59	148,59	148,60
Scell. Aust.	24,001	24 —	24 —	24,005	24 —	24 —	24,00375	24,005	24 —	24 —

Media dei titoli dell'8 settembre 1958

Titolo	Corso
Rendita 3,50 % 1906	63,70
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	84 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,225
Id. 5 % 1936	98,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,752
1 Dollaro canadese	639,187
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	89,842
1 Corona norvegese	86,855
1 Corona svedese	120,20
1 Fiorino olandese	164,487
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	148,047
1 Franco svizzero acc.	142,435
1 Lira sterlina	1736,937
1 Marco germanico	148,575
1 Scellino austriaco	24,004

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a cento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1958, n. 45, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cento posti di uditore giudiziario;

Poichè occorre fissare la data delle prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 11 gennaio 1958, avranno luogo in Roma, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1959, alle ore 8, nel Palazzo degli esami, in via Gerolamo Induno n. 6. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il 22 gennaio 1959, alle ore 8, nello stesso Palazzo degli esami.

Roma, addì 20 agosto 1958

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1958
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 73. — BOVIO

(4706)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 161, recante norme relative al riordinamento dei ruoli organici dei ragionieri, dei segretari e dei geometri del Genio civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del Corpo del Genio civile;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Corpo del Genio civile.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del Personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione, del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli Alto-Atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previste per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di Sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli Alto-Atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina,

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915 1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente articolo 13 e alla lettera s) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 20.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1958
Registro n. 34, foglio n. 367. — BATTISTA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 15 maggio 1958

Il Ministro: TOGNI

(4560)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a quarantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 161, recante norme relative al riordinamento dei ruoli organici dei segretari, dei ragionieri e dei geometri del Genio civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quarantuno posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Corpo del Genio civile;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a quarantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Corpo del Genio civile.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

maturità classica;

maturità scientifica.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Div. 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi del precedente comma.

Art. 4

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli Alto-Atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, in relazione all'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art 6

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art 8

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art 9

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese,

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato,

c) tessera postale,

d) porto d'armi,

e) passaporto

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previste per ciascuno di essi.

Art 10

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di Sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli Alto-Atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, i documenti di rito,

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina,

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla compe-

tente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra,

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod 69, rilasciata in bollo da L 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953 n 142 oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza,

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940 1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

o) i profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117,

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L 100,

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L 100,

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art 7 del testo unico 10 gennaio 1957 n 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

4) certificato su carta da bollo da L, 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

6) certificato medico su carta bollata da L 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario

7) Documento militare

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare.

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare,

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva *terrestre*): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco,

se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente articolo 13 e alla lettera *s*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 20.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1958
Registro n. 34, *foglio n.* 368. — BATTISTA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;

2) principi di economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 15 maggio 1958

Il Ministro: TOGNI

(4561)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 12 luglio 1958 relativo al concorso per la diretta ammissione di cento sottotenenti di complemento al secondo anno dell'Accademia militare di Modena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 206 del 27 agosto 1958, all'art 9, primo comma, in luogo di « Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare di Modena, a decorrere dal 10 settembre 1958, ... » leggasi · « Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare di Modena, a decorrere dal 20 ottobre 1958, . . . ».

(4756)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio n. 42843 in data 15 novembre 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di altro docente di clinica medica veterinaria, in sostituzione del dott. Bruno Moretti, il quale con lettera in data 28 maggio 1958 ha rappresentato l'impossibilità di intervenire ai lavori della Commissione per sopraggiunti impegni di carattere didattico e scientifico;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A C I S ;

Decreta:

Il dott. prof Albino Messieri, docente di clinica medica veterinaria, e chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956, in sostituzione del dott. prof Bruno Moretti

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Reggio Emilia, fatta eccezione per le prove di esame che avranno luogo presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, al l'albo della prefettura di Reggio Emilia

Reggio Emilia, addì 21 agosto 1958

p *Il prefetto*. RIDOLA

(4590)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 46142/San in data 30 luglio 1957, relativo al bando di concorso a posti di veterinari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1956,

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto,

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, e costituita come appresso:

Presidente:

Mirmina dott Corrado, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Tagliavini dott Aldo, veterinario provinciale,

Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria,

Martini prof. Iginio, docente in malattie infettive e polizia veterinaria;

Clerici dott. Isidoro, veterinario condotto.

Segretario:

Mescola dott Gianfranco, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorno consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 11 agosto 1958

Il prefetto: BOCCIA

(4597)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 21870 del 31 dicembre 1954;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265 e il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse.

1	Benericetti dott Walter	punti 56,060	su 100
2	Melandri dott Francesco	» 55,859	»
3.	Savelli dott Matteo	» 51,935	»
4	Melandri dott Biagio	» 51,106	»
5	Coppari dott Marcello	» 49,727	»
6	Foschini dott Achille	» 49,446	»
7	Caneti dott Franco	» 46,515	»
8	Ricciardelli dott. Giorgio	» 46,140	»
9	Zani dott Ettore	» 46 013	»
10	Valloni dott William	» 43,329	»
11	Biondi dott Renato	» 40,803	»

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Ravenna, addì 14 agosto 1958

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto in data odierna n 16842 Div 3ª, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n 21870 del 31 dicembre 1954

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Benericetti Walter, primo classificato nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Villa Vezzano del comune di Brisighella

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Brisighella

Ravenna, addì 14 agosto 1958

Il Prefetto

(4596)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.